



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.6.2017
C(2017) 4566 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuto di Stato SA.48021 – Italia
Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica - modifiche**

Signor Ministro,

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 13 aprile 2017, le autorità italiane hanno notificato la modifica del credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e, il 6 giugno 2017, hanno trasmesso ulteriori informazioni.
- (2) Il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica, che è stato inizialmente approvato dalla Commissione con decisione del 18 dicembre 2008¹, fa parte di un pacchetto globale di incentivi fiscali a favore del settore cinematografico e audiovisivo, che sono stati valutati insieme in successive decisioni della Commissione. Nel 2014 la Commissione ha valutato per la prima volta gli incentivi fiscali alla luce della comunicazione sul cinema del 2013², che conteneva nuove norme di valutazione degli aiuti di Stato a favore

¹ Aiuto di Stato N 595/08 — Italia — Incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N595_2008.

² Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1).

Onorevole Angelino Alfano
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive³. Più recentemente, con decisione del 3 dicembre 2014, è stata approvato l'ampliamento del campo di applicazione degli incentivi fiscali alla produzione cinematografica e audiovisiva italiana⁴.

- (3) Le misure notificate riguardano solo il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica. Le autorità italiane hanno indicato che le altre misure di incentivazione fiscale saranno d'ora in poi attuate nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria⁵. Pertanto, la decisione presente riguarda soltanto il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Misura, finalità e base giuridica

- (4) L'obiettivo della misura consiste nella tutela e promozione delle potenzialità culturali del settore cinematografico.
- (5) Il regime di aiuti consta di un credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana di interesse culturale⁶.
- (6) Le basi giuridiche del regime modificato sono le seguenti:
- *Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 327 - lettera a), commi 328, 332, 333 e 334.*
 - *Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 331, 334 e 336.*
 - *Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 8, commi 1, 3, 4, 6 e 7.*
 - *Schema di decreto interministeriale recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica", che modifica il decreto ministeriale 7 maggio 2009.*

³ Aiuto di Stato SA.37922 (2013/N) — Italia — Incentivi fiscali alle attività di produzione, agli investimenti e alla distribuzione nel settore cinematografico — proroga, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37922.

⁴ Aiuto di Stato SA.39375 (2014/N) — Italia — Incentivi fiscali per le opere audiovisive, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39375.

⁵ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁶ I requisiti che un'opera deve soddisfare per essere considerata un'opera cinematografica di nazionalità italiana di interesse culturale sono indicati dettagliatamente nelle sezioni 3.3 e 3.4. della decisione del 18 dicembre 2008 (cfr. nota 1). Ai fini del riconoscimento della "nazionalità italiana" dell'opera cinematografica, i cittadini europei sono assimilati ai cittadini italiani.

2.2. Le modifiche notificate

- (7) La spesa annua stimata prevista dal regime modificato è pari a circa 80 milioni di EUR. La dotazione di bilancio complessiva *stimata* per il periodo 2016-2022 ammonta a 560 milioni di EUR.
- (8) Il massimale annuo del credito d'imposta per impresa aumenta, passando da 3,5 milioni di EUR a 6 milioni di EUR.
- (9) Le autorità italiane hanno introdotto due aliquote del credito d'imposta che sostituiscono la precedente aliquota unica del 15%. L'aliquota applicabile in generale è stata portata al 25% delle spese ammissibili mentre l'aliquota ridotta del 15% si applica alle produzioni per le quali è stato chiesto anche il credito d'imposta applicabile alle imprese non appartenenti al settore cinematografico o audiovisivo che investono in opere cinematografiche italiane⁷.
- (10) Inoltre, sono soggette all'aliquota ridotta del 15% anche le opere che non soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
 - essere distribuita in almeno 25 sale per una durata minima di 7 giorni consecutivi per sala;
 - essere una coproduzione italiana in cui la quota di partecipazione italiana sia almeno pari al 20%;
 - avere partecipato ad un festival cinematografico di primaria importanza a livello nazionale o ad un festival cinematografico internazionale;
 - avere venduto i diritti di distribuzione in almeno un paese al di fuori della zona linguistica italiana;
 - avere concluso contratti di distribuzione internazionale;
 - avere un bilancio di produzione superiore a 800 000 EUR.
- (11) Le intensità massime di aiuto cumulate sono state aggiornate. Pur essendo in genere limitate al 50% del bilancio di produzione, sono possibili intensità massime di aiuto cumulate più elevate per coproduzioni UE (60%) e per film difficili⁸ e con risorse finanziarie modeste⁹ (100%).
- (12) L'obbligo minimo di spesa territoriale è aumentato, passando dall'80% dell'incentivo al 100% dell'incentivo. Tenendo conto dell'aliquota massima del credito d'imposta del 25% applicata al costo totale di produzione, tale obbligo di spesa territoriale equivale al massimo al 25% del bilancio di produzione,

⁷ Quest'ultimo credito d'imposta non è oggetto della presente notifica.

⁸ Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, rientrano nella definizione di film difficili le seguenti categorie di film: le opere prime e seconde, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano e i film culturali che la Commissione italiana per la cinematografia considera film con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico.

⁹ Le autorità italiane definiscono "film con risorse finanziarie modeste" quelli il cui bilancio di produzione non supera la cifra di 1,5 milioni di EUR.

- (13) Gli altri elementi fondamentali del regime del credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica rimangono invariati¹⁰, compresa la data di scadenza del 31 dicembre 2022. Le autorità italiane non concederanno aiuti a titolo della misura fino al ricevimento dell'approvazione della Commissione contenuta nella presente decisione.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Esistenza di un aiuto

- (14) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "*[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*".
- (15) Le modifiche notificate delle aliquote del credito d'imposta corrispondono alle variazioni delle pertinenti intensità di aiuto ma non modificano l'analisi effettuata nelle precedenti decisioni della Commissione sugli incentivi fiscali (cfr. note 1, 3 e 4). Per quanto riguarda l'esistenza di un aiuto, nella presente decisione si fa pertanto riferimento a suddetta analisi. La Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.2. Valutazione della compatibilità

- (16) La misura prevista consta di alcune modifiche ad uno dei regimi di agevolazione fiscale che la Commissione ha già valutato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, e ritenuto compatibile con il mercato interno sulla base della comunicazione sul cinema del 2013.
- (17) La comunicazione sul cinema del 2013 prevede criteri generali di conformità alle norme e una serie di criteri di compatibilità specifici.
- (18) Per quanto riguarda il principio generale di conformità, le misure notificate comprendono alcune modifiche agli obblighi di spesa territoriale previsti dalla misura. A norma della comunicazione sul cinema del 2013, i regimi di aiuto alla produzione cinematografica possono prevedere che
- fino al 50% del bilancio totale di produzione sia speso sul territorio del paese che corrisponde l'aiuto al fine di essere ammissibili all'aiuto;
 - fino al 160% dell'importo dell'aiuto accordato sia speso sul territorio del paese che corrisponde l'aiuto. In alternativa, l'importo dell'aiuto concesso può essere calcolato come percentuale delle spese di produzione sostenute a livello territoriale.

In ogni caso, può essere soggetto a obblighi di spesa a livello territoriale al massimo l'80% del bilancio totale di produzione.

- (19) La natura fiscale del meccanismo implica che, per usufruire degli incentivi fiscali, i potenziali beneficiari debbano generare reddito che risulti imponibile in Italia.

¹⁰ Per ulteriori dettagli, cfr. la precedente decisione della Commissione (note 1, 3 e 4).

Tuttavia, gli incentivi fiscali non si limitano agli elementi del bilancio di produzione che sono spesi in Italia ma sono calcolati con riferimento al totale delle spese ammissibili.

- (20) L'obbligo minimo di spesa territoriale nell'ambito del regime viene aumentato, passando dall'80% al 100% dell'incentivo. Tenendo conto dell'aliquota massima del credito d'imposta del 25% applicato al costo totale di produzione, tale obbligo di spesa territoriale equivale al massimo al 25% del bilancio di produzione, una percentuale che risulta in linea con quanto consentito dalla comunicazione sul cinema del 2013.
- (21) Per quanto riguarda i criteri di compatibilità specifici, la Commissione osserva che le intensità massime di aiuto applicabili a norma del regime sono aumentate, passando al 25% del bilancio di produzione, mentre le intensità massime degli aiuti cumulati sono state aggiornate (cfr. punto(11)). In linea con la comunicazione sul cinema, l'intensità di aiuti cumulati si limita al 50% del bilancio di produzione, mentre intensità di aiuto maggiori - del 60% e del 100% - sono riservate rispettivamente alle coproduzioni e alle opere audiovisive difficili (compresi i film con risorse finanziarie modeste).
- (22) Le modifiche notificate non incidono sulla valutazione di cui alle precedenti decisioni della Commissione rispetto al carattere culturale dell'aiuto e all'assenza di aiuti destinati a specifiche attività di produzione. Per quanto riguarda questo punto, nella presente decisione si fa pertanto riferimento a suddette valutazioni.
- (23) L'aiuto deve essere concesso in modo trasparente, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 2014 in materia¹¹. Le autorità italiane si sono impegnate in tal senso.
- (24) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che il regime di aiuto sia compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto in questione poiché esso risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine

¹¹ Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (C(2014) 3349/2) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#.

indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nelle lingue facenti fede, all'indirizzo Internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea,
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA